

SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILI STORICI, ARTISTICI, AGRITURISMI E STRUTTURE PRIVATE SITI NEL TERRITORIO COMUNALE, PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI/UNIONI CIVILI

L'anno duemila _____ giorno _____ del mese di _____ nella casa comunale di CAMPOROTONDO ETNEO

TRA

1. _____ nato a _____ il _____

C.F. _____ nella sua qualità di _____

dell' _____, comodante

E IL

2. Comune di Camporotondo Etneo, con sede in via Umberto 54 (Cod. fisc. 8000 8130 876) comodatario, di seguito denominato "Comune", rappresentato da _____ nato a _____

il _____ in qualità di _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente atto ha la finalità di definire le modalità con le quali le parti si accordano per la celebrazione di matrimoni/unioni civili in locali e/o pertinenze funzionali dell'immobile denominato _____ e posto in _____, mediante l'istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile.

Articolo 2 – Descrizione dei locali/ambienti concessi in comodato

Per l'istituzione di un distaccato Ufficio di Stato Civile il proprietario concede in comodato d'uso gratuito al Comune, che accetta gli ambienti dell'immobile contraddistinto catastalmente al foglio n. _____ particella _____ del Comune di CAMPOROTONDO ETNEO, evidenziati nella planimetria allegata al presente atto di mq

Gli ambienti e gli arredi e/o allestimenti sono stati ispezionati e ritenuti adeguati all'uso, come risultante dal verbale redatto in data _____ ed allegato al presente atto.

Articolo 3 – Destinazione d'uso

Gli ambienti oggetto di comodato d'uso gratuito dovranno essere utilizzati esclusivamente dal Comune per la celebrazione dei matrimoni/unioni civili.

Il Comune provvederà ad istituire l'Ufficio di Stato Civile distaccato e pertanto detto luogo è da ritenersi ad ogni effetto "CASA COMUNALE"

Articolo 4 – Condizioni e rimborsi spese

Con apposita deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 11.09.2022 si è provveduto a modificare il regolamento comunale sulla celebrazione dei Matrimoni/Unioni civili approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 26/10/2021

Articolo 5 – Allestimento della sala e/o ambienti

Per ogni celebrazione di matrimonio/unione il comodante dovrà garantire un adeguato allestimento comprendente almeno:

- I locali/spazi devono essere decorosi e adeguati alla finalità pubblica istituzionale cui vengono adibiti; essere accessibili al pubblico e possedere i requisiti di legge di idoneità, agibilità e sicurezza; essere dotati di un accesso garantito ai portatori di handicap, adeguatamente arredati ed attrezzati in relazione alla funzione almeno n. 1 tavolo di mt.1,50, n. 1 sedia per l'ufficiale di Stato Civile; n. 2 sedie per i nubendi e n. 2 sedie per i testimoni: bandiera italiana e europea (per esposizione), sedute per familiari ospiti).

- Il concedente si impegna a consentire a personale dell'Amministrazione l'accesso presso i locali e gli spazi interessati, per l'esercizio della funzione pubblica;

- Il concedente garantisce pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguato decoro degli spazi interessati;

- Qualora il comodante sia contattato direttamente dai privati interessati alla celebrazione, gli stessi dovranno essere indirizzati all'Ufficio di Stato Civile in quanto la fissazione delle date di svolgimento delle celebrazioni è prerogativa esclusiva di quest'ultimo;

- La concessione in comodato d'uso gratuito non comporta per il Comune o spesa né attribuisce al

comodante alcuna pretesa a compensi, benefici di qualsiasi genere, così come nessun corrispettivo, potrà essere preteso dai nubendi per l'uso dei locali/spazi concesso per la celebrazione del rito civile;

- Il comodante esonera il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi e danni compiuti durante l'utilizzo del luogo ove si celebra il matrimonio/unione;

- Il comodante fornisce e recapita telefonico e-mail per ogni comunicazione da parte del Comune, attivi anche nei giorni festivi e si impegna a promuovere turisticamente il Comune di Camporotondo Etneo mediante azioni quali, a mero titolo esemplificativo, la distribuzione di locandine inerenti eventi istituzionali sul territorio, etc.;

Nel corso del rito il luogo della celebrazione è ad ogni effetto "Ufficio di Stato Civile" e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.

Articolo 6 – Accessibilità del luogo di celebrazione

Nel rispetto dell'art.106 del Codice Civile il matrimonio/unione deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con la sua costituzione deve essere garantito a chiunque libero accesso all'Ufficio di Stato Civile. Il proprietario della residenza dovrà adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l'ingresso e la permanenza nel luogo di celebrazione.

Articolo 7 – Responsabilità e obbligazione del Comune

In relazione all'uso per il quale è concesso il comodato d'uso gratuito, il comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o da terzi o per infortuni. Tali responsabilità ed eventuali spese relative, rimangono a esclusivo carico del comodante.

Articolo 8 – Responsabilità ed obbligazioni del comodante

Il comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti/strutture, sia degli ambienti che dei luoghi di accesso. Il numero massimo di partecipanti dovrà essere adeguato alla sicurezza della struttura.

Al comodante compete l'onere di apertura, chiusura, allestimento e pulizia della sala adibita alla celebrazione/unione civile.

A carico dello stesso, sono le eventuali spese ordinarie e straordinarie per il godimento dell'immobile. A carico del bilancio comunale non grava alcun onere derivante dalla stipula del presente atto.

Articolo 9 - Durata

Il presente contratto avrà la durata di tre anni dalla data della stipula del presente atto.

Nell'arco temporale sopra indicato l'effettivo comodato d'uso gratuito si attiverà di volta in volta per i giorni ed orari necessari all'espletamento delle attività relative alla celebrazione dei matrimoni/unioni civili. Le parti escludono quindi la generica durata del comodato d'uso nel tempo sopraindicato convenendo, senza eccezione alcuna, che lo stesso opererà esclusivamente per il giorni ed orari di volta in volta concordati tra il Comune e la Proprietà. Le parti convengono che il Comune debba chiedere l'attivazione del comodato d'uso gratuito con un preavviso di almeno 10 giorni. Ad ogni attivazione per la celebrazione di matrimoni/unioni civili, il comodato d'uso avrà la durata necessaria allo svolgimento della celebrazione medesima.

Articolo 10 – Orari per le celebrazioni

I matrimoni/unioni civili di cittadini residenti e non, che ne facciano richiesta vengono celebrati nelle strutture istituzionali individuate come Uffici separati di Stato Civile, tutti i giorni con l'esclusione delle domeniche e delle seguenti festività: l'1 ed il 6 Gennaio; il giorno della ricorrenza del Santo Patrono (17 Gennaio); il Giovedì, il Venerdì ed il Sabato Santo; la Domenica di Pasqua ed il Lunedì di Pasquetta; il 25 Aprile; il 1° Maggio; il 2 Giugno; il 15 Agosto; il 1° Novembre; l'8 Dicembre; il 24, il 25 ed il 26 Dicembre; il 31 Dicembre.

Le celebrazioni dei Matrimoni e delle Unioni sono inoltre sospese il Venerdì ed il Sabato antecedenti le Consultazioni Elettorali e nei giorni in cui si svolgono le Consultazioni Elettorali.

Potrà essere celebrato un solo Matrimonio Civile o Costituita una sola Unione Civile per giornata. In caso di presentazione di più domante verrà accolta quella presentata per prima al protocollo.

Ad ogni attivazione per la celebrazione di un matrimonio/unione, il comodato d'uso gratuito avrà la durata di due ore circa. Deroche ai giorni ed all'orario di celebrazione dei matrimoni, potranno essere concesse ai nubendi pervio accordo tra l'Amministrazione ed il Comodante.

Il Comune provvede alla celebrazione del matrimonio/unione con la presenza dell'Ufficiale dello Stato Civile, il quale sarà presente sul luogo con almeno 15 minuti d'anticipo sull'orario prestabilito.

Articolo 11 – Modifica

A pena nullità, ogni modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambi le parti.

Articolo 12 – Avvio e decadenza

Successivamente alla sottoscrizione del presente atto sarà provveduto con delibera di Giunta Comunale all'istituzione di Ufficio di Stato Civile, come previsto dall'art. 3 del D:p:r. n. 396/2000.

L'avvio delle celebrazioni è subordinato all'esecutività degli atti ed al completamento degli adempimenti preparatori necessari.

E' facoltà delle parti recedere dagli accordi di cui al presente comodato con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo di raccomandata A.R. con preavviso di 6 (sei) mesi.

Articolo 13 - Spese contrattuali

Il presente contratto di comodato d'uso gratuito è sottoposto a registrazione (D.P.R. 131/86 art.5 comma 4 del T.U.I.R). Le spese sono a carico del soggetto proprietario della struttura.

Articolo 14 – Controversie

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e leggi in vigore.

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Catania.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 con la sottoscrizione del presente contratto, il comodante consente il trattamento dei suoi dati personali che verranno utilizzati, dal comune per l'esecuzione del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PROPRIETARIO

PER IL COMUNE
